

INCONTRO A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO NON PROFIT

Lunedì 15 settembre 2025



PROGRAMMA

La natura giuridica delle associazioni ASD-APS

in vista dell'applicazione - a partire dal 1° gennaio 2026 - delle imposte indirette e dirette

Prima parte: le Associazioni di Promozione Sociale che svolgono attività sportiva

a cura del Dott. Riccardo PETRIGNANI – Commercialista in Torino

Premessa

Sono considerati ETS:

D.lgs. 117/2017
(CTS)



1. le organizzazioni di volontariato- ODV(artt. 32 e s.s);
2. **le associazioni di promozione sociale – APS (artt. 35 e s.s);**
3. gli enti filantropici (art. 37 e ss.)
4. le reti associative (art. 41 e ss.)
5. le imprese sociali (art. 40 che rinvia al D.lgs. 112/2017)
6. le società di mutuo soccorso (art. 42)
7. le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società con finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale che operano in uno dei settori di cui all'art. 5.

D.lgs. 117/2017
(CTS)



Tra le attività d'interesse generale degli Enti di Terzo settore figurano anche le attività sportive:

- ✓ L'articolo 5 del D.lgs. 117/2017 indica nella **lettera t)** "l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche"
- ✓ L'articolo 2 del D.lgs. 112/2017 indica nella **lettera u)** "l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche"



sono comprese tutte le cooperative sociali che svolgono attività sportive dilettantistiche poiché imprese sociali di diritto

Ai fini dell'iscrizione nel Registro unico in qualità di associazione di promozione sociale (APS) sono necessari i seguenti specifici requisiti:

- ✓ costituzione in forma di **associazione**, riconosciuta o non riconosciuta;
- ✓ numero di associati non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 APS;
- ✓ svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati.

Laddove i soci siano altre associazioni o enti, va considerato che per le APS l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro è consentita a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS.

Quest'ultima disposizione non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a 500 APS.

Le Associazioni di Promozione Sociale



Non possono essere previste dalle APS, inoltre:

- ☐ limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e di discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati;
- ☐ diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; collegamento, in qualsiasi forma, della partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale;
- ☐ possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo, ma solo quando **è necessario** allo svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie;
- ☐ Il limite sul numero dei lavoratori retribuiti rispetto ai volontari o agli associati è **al massimo il 50% del numero dei volontari oppure il 20% del numero degli associati.**

Volontari vs Lavoratori



I limiti e le condizioni devono essere preventivamente stabilite dall'ente medesimo.

Le Associazioni di Promozione Sociale



Le associazioni di promozione sociali inoltre possono:

- ✓ svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, in conformità all'art.6 CTS, secondo criteri e limiti definiti dal D.M. 107/2021;
- ✓ esercitare attività di raccolta fondi, a norma dell'art.7 CTS – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;

Le Associazioni di Promozione Sociale

Le associazioni di promozione sociali inoltre possono:

- ✓ attivare e gestire rapporti con gli enti pubblici (articoli 55-56 a 57 CTS);
- ✓ accedere al credito agevolato (art.67 CTS);
- ✓ godere di privilegi dei crediti inerenti allo svolgimento di attività d'interesse generale (art.68 CTS);
- ✓ usufruire di strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche (art.70 CTS);
- ✓ possibilità di svolgere la propria attività in locali non aventi destinazione d'uso compatibile con l'attività esercitata e ampliamento delle attività (art.71 CTS);



Regime fiscale forfettario per APS – art. 86 CTS



☐ Ai fini IVA le APS che applicano il regime forfettario:

- ✓ Non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 DPR 633/72
- ✓ Non hanno diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti o sulle spese in generale
- ✓ Hanno la facoltà di optare per l'applicazione del regime ordinario

Sono in corso di approvazione (questa settimana vi sarà il passaggio in Senato) i seguenti provvedimenti:

- ☐ ODV/APS – soglia forfettario IVA a 85.000 euro (Art. 2: modifica DL 146/2021, art. 5, c. 15-quinquies e art. 86, c. 1 CTS, fissando la soglia a 85.000 € (o diversa soglia UE armonizzata).
- ☐ ODV/APS – semplificazioni sugli adempimenti IVA (Art. 3: interviene su art. 86, c. 8 CTS e su DPR 696/1996, art. 2, c.1, lett. hh):
 - elimina il riferimento all'obbligo di certificazione dei corrispettivi;
 - estende l'esonero da certificazione, con conseguente esonero da memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (in forza del DM 10/05/2019 richiamato).

Regime fiscale forfettario per APS – art. 86 CTS



- ☐ I ricavi da attività commerciale non devono essere superiori ad euro 130.000,00.
- ☐ Il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi i seguenti coefficienti di redditività:
3% per le APS, al quale andrà applicata l'aliquota IRES vigente 24%
- ☐ L'applicazione del regime forfettario comporta l'esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili.
- ☐ Non vi è l'obbligo di operare ritenute alla fonte, salvo dover poi indicare in dichiarazione annuale il percettore.
- ☐ Non si applica la rivalsa IVA e non si detrae l'IVA sugli acquisti; vi è inoltre l'esonero da tutti gli altri obblighi previsti dal Testo unico IVA.

N.B. Vi è la possibilità di optare per l'applicazione ordinaria dell'iva e per l'applicazione delle imposte sul reddito in maniera ordinaria o sulla base del regime forfettario ex art. 80 CTS.

Regime fiscale forfettario per APS – art. 85 CTS



- ☐ Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che operano nella medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al 70% da Enti del terzo settore ai sensi dell'art. 5 CTS, comma 1, lett. m. le 2.

- ☐ Non si considerano, altresì commerciali ai fini delle imposte sui redditi, cessioni anche a terzi di pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.



- ❑ Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lett. e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuata a fronte di corrispettivi specifici, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi simili, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) Tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;
 - b) per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati

Regime fiscale forfettario per APS – art. 85 CTS



- ☐ Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale di cui al presente articolo non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini della imposta sugli intrattenimenti.
- ☐ Non si considerano commerciali le attività di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dalla organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.
- ☐ I redditi degli immobili utilizzati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale sono esenti dalla imposta sul reddito delle società



www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos